Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 16 giugno 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 836-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 13 giugno 1961, alle ore 12,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il dott. Mario Diez de Medina il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Bolivia.

(3557)

Il giorno 13 giugno 1961, alle ore 13,05, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. Begum Raána Liaquat Ali Khan la quale Gli ha presentato le Lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Pakistan.

(3559)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1961, n. 470.

Modifiche ad alcuni articoli del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), concernenti il servizio dei buoni del Tesoro ordinari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che reca nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1948, n. 1043 e del 19 maggio 1950, n. 428, concernenti modificazioni agli articoli 546 e 547 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Riconosciuta la necessità di modificare alcuni articoli del predetto regolamento riguardanti la gestione dei buoni del Tesoro ordinari;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 547, 548, 551, 552, 554, 555, 575 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 547. — I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a secco della Repubblica Italiana, sono muniti di matrice, contromatrice e cedola interessi, e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e per ciascun esercizio, del capitale nominale, degli interessi corrisposti, della durata, della data di emissione e di scadenza, della Tesoreria che ha ricevuto il versamento e di quella che deve effettuarne il pagamento alla scadenza.

Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono rilasciati.

Quelli al portatore hanno la firma in fac-simile del direttore generale del Tesoro, e all'atto dell'emissione vengono firmati dal tesoriere centrale o dal cassiere della sezione di Tesoreria, e dal controllore capo o dal capo della sezione di Tesoreria. Quelli all'ordine vengono firmati all'atto dell'emissione dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato.

I buoni stessi, sia all'ordine che al portatore, sono distinti nelle seguenti quindici serie:

A	da L.	1.000	solo per i buoni all'ordine
B	» »	5.000	
C	» »	10.000	
D	» »	25.000	
E	» »	50.000	
F	» »	100.000	
G	» »	500.000	
H	» »	1.000.000	
I	» »	2.000.000	
L	» »	5.000.000	
M	» »	10.000.000	
N	» »	50.000.000	
O	» »	100.000.000	
P	» »	500.000.000	
Q	» »	1.000.000.000	

Art. 548. — Salvo il disposto dell'art. 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le caratteristiche, la durata in mesi, sino ad un massimo di 12, e la misura degli interessi dei buoni del Tesoro ordinari sono stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro.

Quando viene variata la misura dell'interesse, la variazione non è applicabile alle somme già versate per acquisto dei buoni.

Nel computo degli interessi il mese si considera di 30 giorni e le scadenze sono sempre a mesi interi a decorrere dal giorno in cui la somma è versata nelle Tesorerie o negli uffici postali.

Il calcolo degli interessi viene arrotondato con l'osservanza delle norme che regolano l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 551. — Per gli acquisti dei buoni all'ordine le Tesorerie emettono vaglia del Tesoro per il capitale nominale, detratti gli interessi, commutabile in quietanza presso la Tesoreria centrale e rilasciano agli acquirenti ricevute provvisorie da staccarsi da un libretto a madre e figlia. le relative quietanze, emesse dalla Tesoreria centrale, vengono trasmesse alla Direzione generale del Tesoro.

Le quietanze relative ai buoni al portatore vengono dalle Tesorerie allegate al prospetto mensile di cui al successivo art. 555.

Art. 552. — I buoni al portatore sono consegnati agli acquirenti, all'atto del versamento, dalla Tesoreria presso la quale il versamento stesso è stato eseguito. Quando le Tesorerie siano sprovviste di moduli di buoni al portatore, rilasciano al nome dell'acquirente apposita ricevuta provvisoria staccata da un libretto a ma-

dre e figlia ed emettono vaglia del Tesoro commutabile in quietanza, per il capitale nominale detratti gli interessi.

Art. 554. — La ricevuta provvisoria di cui agli articoli 551 e 552 deve essere presentata alle Tesorerie per il ritiro dei buoni al portatore od all'ordine. Le Tesorerie medesime, dopo di aver verificata la corrispondenza con la relativa matrice, effettuano la consegna dei buoni, del cui ritiro l'esibitore deve fare dichiarazione sulla ricevuta medesima. Questa viene, poi, unita alla matrice suddetta.

Art. 555. — Mensilmente le Tesorerie compilano, in doppio esemplare, un prospetto dimostrativo dei buoni al portatore alienati nel mese. Un esemplare di detto prospetto è dalle Tesorerie inviato alla Direzione generale del tesoro, insieme con le quietanze d'entrata riguardanti i relativi acquisti. L'altro esemplare viene dalle Tesorerie trasmesso alla Corte dei conti.

La Direzione generale del tesoro compila analogo prospetto per i buoni all'ordine da essa emessi nel mese e lo trasmette alla Corte dei conti.

Inoltre, le Tesorerie, per i buoni al portatore e all'ordine, compilano mensilmente separati prospetti, in duplice esemplare, relativi agli interessi sui buoni scaduti ed ai buoni rimborsati e li trasmettono, corredati rispettivamente dai tagliandi cedola e dai buoni, alla Direzione generale del tesoro.

Art. 575. — Nel caso di smarrimento della dichiarazione di ricevuta di cui agli articoli 551 e 552, si provvede giusta quanto è stabilito dall'articolo 250 per lo smarrimento delle quietanze di Tesoreria.

Nel caso di smarrimento di buoni del Tesoro ordinari pagati o di cedole interessi si provvede giusta quanto è stabilito dall'articolo 473 per lo smarrimento dei titoli di spesa pagati.

Art. 2.

Agli articoli 550, 560, 608, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 550. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza degli acquisti di buoni del Tesoro ordinari le Tesorerie emettono giornalmente quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni stessi ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia postali di servizio o di vaglia del Tesoro, devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in quelle per rinnovazione di buoni scaduti la data della loro presentazione o quella della loro scadenza ».

Art. 560. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I buoni di cui i titolari non abbiano la libera disponibilità non possono essere pagati senza l'autorizzazione della Direzione generale del tesoro da unire in copia ai buoni stessi. I buoni rinnovati devono portare a tergo, oltre alla firma per quietanza, l'indicazione della quietanza di entrata o del vaglia del Tesoro emesso per la rinnovazione ».

Art. 608. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni del Tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo ».

Art. 3.

Le norme del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **471.**

Autorizzazione alla emissione di un francobollo commemorativo di G. Domenico Romagnosi, nel bicentenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità dell'emissione di un francobollo commemorativo di G. Domenico Romagnosi, nel bicentenario della nascita;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di G. Domenico Romagnosi, nel bicentenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati il valore e le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno stabiliti i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. 472.

Erezione in ente morale della « Fondazione Monte di beneficenza Filippo Jatta », con sede in Ruvo di Puglia (Bari).

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Monte di beneficenza Filippo Jatta », con sede in Ruvo di Puglia (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 473.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera diocesana di suffragio Emma Muratori », con sede in Bologna.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione, denominata « Opera diocesana di suffragio Emma Muratori », con sede in Bologna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n 474.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa « Assunta », in località Assunta del comune di Castellaneta (Taranto).

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa « Assunta », in località Assunta del comune di Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 475.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Silvia Madre di San Gregorio Magno, al Quartiere Portuense della città di Roma.

N. 475. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 23 febbraio 1959, integrato con altro decreto del 24 febbraio 1959 e con due dichiarazioni del 9 aprile 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Silvia Madre di San Gregorio Magno, al Quartiere Portuense della città di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961.

Nomina di un componente la Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2278, relativo alla costituzione della Giunta centrale per gli studi storici, con sede in Roma;

Visto il proprio decreto con il quale è stato provveduto alla nomina del prof. Giuseppe Ermini, componente della Giunta anzidetta a vice-presidente della Giunta stessa;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. Ermini, quale membro della cennata Giunta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Ernesto Sestan è nominato membro della Giunta centrale per gli studi storici, in sostituzione del prof. Giuseppe Ermini, nominato vice-presidente della Giunta stessa.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1961
Registro n. 29, *foglio n.* 235

(3542)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cervinara.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Cervinara (Avellino) — costituito, per legge, di trenta membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del novembre scorso, da quindici consiglieri delle correnti politiche di centro e da quindici di quelle di sinistra.

Si è venuta in tal modo a determinare in seno al predetto Consiglio una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza, indetta per il 20 dicembre 1960, il Consiglio comunale, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, non potè procedere alla nomina del sindaco essendo, intanto, venuto a mancare, per l'allontanamento dall'aula della metà dei presenti, il numero legale all'uopo richiesto dal secondo comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Analogamente, la seduta di seconda convocazione — già fissata per il 27 successivo, aggiornata, quindi, al 3 gennaio 1961 e rinviata, infine, al 16 stesso mese, nel tentativo di giungere ad un accordo tra i due gruppi consiliari — non sortì alcun concreto risultato in quanto, prima della votazione, venne a mancare il « quorum » prescritto dal quarto comma del citato art. 5.

Dopo che altre due convocazioni, indette dalla Giunta uscente, erano riuscite ancora infruttuose per la diserzione di tutti i consiglieri, il Prefetto di Avellino — allo scopo di porre il Consiglio comunale *inequivocabilmente di fronte* alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge — dispose, con decreto del 27 febbraio 1961, notificato a tutti i consiglieri, due ulteriori convocazioni dell'organo stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, aveva esito positivo, *in quanto il gruppo delle correnti politiche di centro* — dopo che in un ordine del giorno diretto al prefetto aveva confermato l'impossibilità di giungere ad un accordo con l'altro gruppo, auspicando l'immediata nomina di un commissario al fine di normalizzare la vita amministrativa del Comune — disertava entrambe le sedute, fissate per il 7 e 9 marzo s. c., in cui, pertanto, non si raggiungeva il numero legale per procedere alla nomina del sindaco.

Il prefetto, quindi, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla *nomina di un commissario per la* provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Cervinara di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del menzionato Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 26 aprile 1961.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cervinara ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Ugo Miele.

Roma, addì 3 giugno 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Cervinara (Avellino) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 aprile 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cervinara è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ugo Miele, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1961

GRONCHI

SCELBA

(3562)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 giugno 1961.
Proroga della gestione commissariale del comune di Ascoli Satriano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961 è stato sciolto il Consiglio comunale di Ascoli Satriano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Tullio Fares, funzionario di prefettura.

Il predetto commissario ha in corso di predisposizione gli adempimenti per la ricostruzione dell'Amministrazione ordinaria, attraverso un nuovo esperimento elettorale, e, nello stesso tempo, sta conducendo a termine un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari indispensabili per il funzionamento dell'Ente.

Rendendosi perciò necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è a ciò provveduto con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Foggia, addì 9 giugno 1961

Il prefetto: LONGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 9 marzo 1961, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ascoli Satriano e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione il dott. Tullio Fares, funzionario di prefettura;

Considerato che, venendo in pari data a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare di tre mesi la gestione commissariale onde siano predisposti gli adempimenti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria attraverso un nuovo esperimento elettorale, e, nello stesso tempo, siano condotti a termine alcuni importanti adempimenti amministrativi;

Visti l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ascoli Satriano, tenuta dal dott. Tullio Fares, è prorogata di tre mesi dalla data del presente decreto.

Foggia, addì 9 giugno 1961

Il prefetto: LONGO

(3554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 15 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,60	620,64	620,625	620,65	620,62	620,60	620,60	620,63	620,62
$ Can.	627,65	624,50	623 —	623,125	622,50	624,65	623 —	624,65	624,50	623,50
Fr. Sv.	143,58	143,55	143,57	143,53	143,55	143,48	143,49	143,50	143,48	143,55
Kr D.	89,60	89,65	89,65	89,64	89,65	89,67	89,64	89,65	89,67	89,67
Kr. N.	86,62	86,65	86,69	86,675	86,65	86,69	86,67	86,60	86,66	86,66
Kr. Sv.	120,20	120,18	120,15	120,17	120,15	120,17	120,15	120,20	120,18	120,18
Fol.	172,72	172,72	172,72	172,725	172,70	172,72	172,72	172,70	172,72	172,72
Fr. B.	12,41	12,417	12,423	12,42125	12,41	12,42	12,42	12,41	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,67	126,655	126,65	126,66	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1732,15	1733,35	1733,40	1733,30	1733,10	1733,37	1733,30	1733,35	1731,45	1733,40
Dm. occ.	156,31	156,30	156,325	156,3175	156,27	156,31	156,30	156,30	156,31	156,31
Scell. Austr.	23,87	23,87	23,87	23,8775	23,88	23,88	23,875	23,86	23,88	23,88
Escudo Port.	21,59	21,60	21,64	21,60	21,60	21,59	21,50	21,60	21,60	21,60

Media dei titoli del 15 giugno 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	95 —
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 5 % 1935	108,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,475
Id. 5 % 1936	101,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,475
Id 5 % (Beni Esteri)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,35
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	102,575
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	102,90
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	102,95
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	103 —
Id 5 % (» 1° aprile 1969)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 giugno 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	623,062
1 Franco svizzero	143,51
1 Corona danese	89,64
1 Corona norvegese	86,672
1 Corona svedese	120,16
1 Fiorino olandese	172,722
1 Franco belga	12,421
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1733,30
1 Marco germanico	156,309
1 Scellino austriaco	23,877
1 Escudo Port.	21,595

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quattro società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1961, le sottoelencate società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1. Società cooperativa edilizia « Sacior », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 luglio 1954, per notaio dottor Pietro Pomar;
2. Società cooperativa edilizia « Concordia », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 novembre 1948, per notaio dott. Igino Clementi;
3. Società cooperativa edilizia « Lariana », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 maggio 1954, per notaio dott. Mammucari;
4. Società cooperativa edilizia « Sassarese », con sede in Sassari, costituita con atto in data 23 agosto 1956, per notaio dott. Salvatore Masala.

(3551)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di uno supplente della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1961.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Letto il decreto ministeriale 8 maggio 1961, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei magistrati di Cassazione dott. Piacenza Scipione e Del Conte Claudio, rispettivamente componente effettivo e supplente di detta Commissione, perchè hanno rinunziato all'incarico;

Decreta:

Il presidente di sezione della Corte di appello di Roma, dott. Siniscalchi Antonio, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di avvocato in sostituzione

del dott. Piacenza Scipione; il consigliere della Corte suprema di cassazione, dott. Bartolomei Donato Massimo, è nominato componente supplente della stessa Commissione in sostituzione del dott. Del Conte Claudio.

Roma, addì 18 maggio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961
Registro n. 32 *Grazia e giustizia, foglio n.* 334. — BOVIO

(3561)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1961

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Letto il decreto ministeriale 8 maggio 1961, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato per l'anno 1961;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente supplente avv. Sequi Carlo, che ha chiesto di essere esonerato per sopravvenuti urgenti impegni professionali;

Vista la lettera del Consiglio nazionale forense in data 20 maggio 1961, con la quale si designa, in sostituzione, l'avvocato Uras Domenico del Foro di Roma;

Decreta:

L'avv. Uras Domenico, del Foro di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato, in sostituzione dell'avv. Sequi Carlo.

Roma, addì 22 maggio 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1961
Registro n. 32 *Grazia e giustizia, foglio n.* 333. — BOVIO

(3560)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il regio decreto 3 dicembre 1934, n. 2032;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 19211 del 16 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1961 al registro n. 5, foglio n. 310, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico ausiliario dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1960, n. 19211, citato nelle premesse, è costituita nel seguente modo:

Presidente:

Camanni dott. Francesco, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Membri:

Montefusco dott. Giuseppe, direttore di divisione della Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Cima dott. Mario, direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Turetta dott. Aezio, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Mottola dott. Antonio, direttore di sezione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Segretario:

Prete dott. Arnaldo, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Roma, addì 6 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961
Registro n. 26, *foglio n.* 176

(3535)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103715, in data 31 dicembre 1959, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai fini della copertura di dieci condotte ostetriche, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta del 26 aprile 1961;

Riconosciuta la regolarità del procedimento e delle operazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso specificato nelle premesse:

1.	Apolone Francesca	punti	54,968	su 100
2.	Sala Emilia	»	54,560	»
3.	Zorzi Aldina	»	54,156	»
4.	Paderni Merile	»	53,766	»
5.	Sponda Lucia	»	53,214	»
6.	Milani Antonia	»	52,578	»
7.	Bertuzzi Angela	»	52,520	»
8.	Marconi Elisa	»	52,137	»
9.	Romagnoli Fausta	»	52,099	»
10.	Castelnovi M. Giuseppina	»	51,912	»
11.	Pierin Pierina	»	51,891	»
12.	Migliorati Pierina	»	51,776	»
13.	Polonioli Giovanna	»	51,613	»
14.	Palini Delfina	»	51,183	»
15.	Pezzoli Innocenza	»	50,909	»
16.	Palini Domenica	»	50,791	»
17.	Bassi Andreasi Bruna	»	50,733	»
18.	Moro Carla	»	50,606	»
19.	Losio Maria	»	50,420	»
20.	Crippa Enrica	»	50,095	»
21.	Cassavago Rosa Maria	»	50,050	»
22.	Restelli Marisa	»	49,581	»
23.	Ossoli Maria	»	49,545	»
24.	Donati Maria	»	49,463	»
25.	Amadori Maria Teresa	»	49,327	»
26.	Crescini Margherita	»	49,302	»
27.	Avonto Rosa	»	49,204	»
28.	Garò Amalia Bice	»	49,185	»
29.	Cetti Santa	»	49,153	»
30.	Dusina Emilia	»	49,149	»
31.	Camminati Alba	»	49,066	»

N.	Candidata		Punti	
32.	Zanotti Libera	punti	49,030	su 100
33.	Bignetti Teresina	»	48,783	»
34.	Morandini Ottavia	»	48,724	»
35.	Borgna Clara	»	48,695	»
36.	Fettolini Maria	»	48,675	»
37.	Ferrai Silvana	»	48,477	»
38.	Ferrari Regina	»	48,362	»
39.	Vittone Francesca	»	48,000	»
40.	Consoli Elsa	»	47,977	»
41.	Bonoris Giuditta	»	47,972	»
42.	Noci Martina	»	47,943	»
43.	Tomasoni Iomene	»	47,712	»
44.	Bianchi Giuliana	»	47,637	»
45.	Franzini Mara	»	47,559	»
46.	Ziletti Antonietta	»	47,475	»
47.	Andreoli Riccarda	»	47,452	»
48.	De Giusti Clelia	»	47,399	»
49.	Valla Maria	»	47,370	»
50.	Simone Antonia	»	47,341	»
51.	Gasparini Margherita	»	47,275	»
52.	Venturini Carla	»	47,256	»
53.	Mirandola Maria	»	47,175	»
54.	Gementi Angiolina	»	47,147	»
55.	Frizza Anna Maria	»	47,000	»
56.	Averoldi Maria	»	46,994	»
57.	Bertazzoni Adriana	»	46,770	»
58.	Volpato Giulietta	»	46,612	»
59.	Furletti Anna Maria	»	46,568	»
60.	Donati Adelina	»	46,429	»
61.	Romano Maria	»	46,275	»
62.	Riva Lucia	»	46,270	»
63.	Toffoli Gianna	»	46,191	»
64.	Manzini Clara	»	46,181	»
65.	Mingardi Laurina	»	46,125	»
66.	Marchioni Domenica	»	46,068	»
67.	Righi Flora	»	45,977	»
68.	Braga Edvige	»	45,779	»
69.	Dal Zotto Clelia	»	45,574	»
70.	Bertozzi Giovanna	»	45,550	»
71.	Casanelli Anna	»	45,333	»
72.	Brolis Rita	»	45,166	»
73.	Ferrazzoli Catterina	»	45,109	»
74.	Fassini Adele	»	45,000	»
75.	Bodini Lucia	»	44,948	»
76.	Comina Maria, coniugata, 3 figli, nata il 10 febbraio 1924	»	44,862	»
77.	Fagioli Rosanna, coniugata, 1 figlio, nata il 12 dicembre 1931	»	44,862	»
78.	Vianelli Teresa, coniugata, nata il 10 marzo 1929	»	44,862	»
79.	Uberti Carolina	»	44,745	»
80.	Monateri Anna	»	44,741	»
81.	Belleri Maria Laura	»	44,624	»
82.	Chiaffi Anna	»	44,541	»
83.	Benedetti Fasani Giuseppina	»	44,525	»
84.	De Gaspari M. Antonietta	»	44,520	»
85.	Farina Maria	»	44,435	»
86.	Gregorini Emilia	»	44,431	»
87.	Cuochi Irma	»	44,375	»
88.	Colò Gianna	»	44,362	»
89.	Spaggiari Maria	»	44,325	»
90.	Locatelli Orsola	»	44,320	»
91.	Ruffini Giacomina	»	44,286	»
92.	Bendandi Laura	»	44,250	»
93.	Saviola Franca	»	43,741	»
94.	Veneri Mazzola Delia, coniugata, nata il 2 giugno 1928	»	43,716	»
95.	Baruzzi Caterina (nubile, nata il 5 novembre 1934	»	43,716	»
96.	Gares Bruna	»	43,637	»
97.	Duria Eva	»	43,468	»
98.	Castelli Carla	»	43,407	»
99.	Pizzamiglio Rosetta	»	43,366	»
100.	Angelini Maria	»	43,300	»
101.	Bedogni Adriana	»	43,051	»
102.	Pacacuzzi Alma	»	42,987	»
103.	Tognoli Bianca	punti	42,985	su 100
104.	Franzoni Brigida	»	42,614	»
105.	Benini Malvina	»	42,595	»
106.	Giacomi Maria	»	42,581	»
107.	Dassatti Luciana	»	42,568	»
108.	Locatelli Maddalena	»	42,481	»
109.	Braga Virginia	»	42,362	»
110.	Celsi Anastasia	»	42,283	»
111.	Crociani Ines	»	42,262	»
112.	Frontini Miriam Noemi	»	42,000	»
113.	Adami Guglielmina	»	41,929	»
114.	Comina Celestina	»	41,749	»
115.	Faletti Martina	»	41,666	»
116.	Bontacchio Rita Iris	»	41,466	»
117.	Marcarini Ausilia	»	40,725	»
118.	Zomer Ada	»	40,543	»
119.	Brevi Giuseppina	»	40,389	»
120.	Dania Carla	»	40,375	»
121.	Sartori Anna	»	40,288	»
122.	Marcelli Franca	»	39,675	»
123.	Gualini Maria	»	37,983	»
124.	Manzoni Clementina	»	37,954	»
125.	Rizzi Lucia	»	36,731	»
126.	Bellini Teresa	»	35,441	»
127.	Monesi Magdà	»	35,000	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura, e dei Comuni e Consorzi interessati.

Brescia, addì 25 maggio 1961

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per dieci posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria delle candidate idonee e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Apollone Francesca: Cedegolo;
2) Sala Emilia: Offlaga;
3) Zorzi Aldina: Lumezzane Pieve;
4) Paderni Merile: Ome;
5) Sponda Lucia: Borgo San Giacomo;
6) Milani Antonia: Cevo;
7) Bertuzzi Angela: Lavenone;
8) Marconi Elisa: Pertica Alta;
9) Romagnoli Fausta: Mura;
10. Castelnovi M. Giuseppina: Treviso Bresciano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura, e dei Comuni e Consorzi interessati.

Brescia, addì 25 maggio 1961

Il medico provinciale: RAFFO

(3564)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.